

**L.R. MARCHE 25 luglio 2001, n. 17 <sup>(1)</sup>.**

**Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 agosto 2001, n. 87.

(2) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare agli allegati A, B e C alla presente legge provvede la Giunta regionale con propria deliberazione. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 gennaio 2006, n. 79*.

---

### **Art. 1**

*Esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24* ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

### **Art. 2**

*Ambiti di raccolta.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.

2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(3)</sup>.

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione <sup>(4)</sup>.

5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.

---

(3) Vedi, al riguardo, il punto 1) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

(4) Con *Delib.G.R. 9 ottobre 2001, n. 2348-AG/VTA* sono stati dettati gli indirizzi agli enti competenti per le funzioni conferite con la presente legge.

### **Art. 3**

#### *Esercizio della raccolta.*

1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.

2. È permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:

a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del *decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686*;

b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'*articolo 4 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34*;

c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'*articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.

### **Art. 4**

#### *Abilitazione.*

1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5 <sup>(5)</sup>.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.

3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(6)</sup>.

4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi [, edito dalla Regione Marche] <sup>(7)</sup>.

4-bis. L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati <sup>(8)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge).

(6) Vedi, al riguardo, il punto 2) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

(7) Parole soppresse dall'*art. 24, comma 2, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge).

(8) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 3, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge).

## **Art. 5**

### *Permesso di raccolta.*

1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

- a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
- b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
- c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
- d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti <sup>(9)</sup>.

1-bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale <sup>(10)</sup>.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

3. [Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della Giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori] <sup>(11)</sup>.

4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita <sup>(12)</sup>.

5. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico <sup>(13)</sup>.

6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

---

(9) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 4, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi, la cui ricevuta di versamento a favore della Regione Marche costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale:

a) lire 60.000 (Euro 30,98), per i permessi biennali;

b) lire 30.000 (Euro 15,49), per i permessi annuali;

c) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi semestrali;

d) lire 10.000 (Euro 5,16), per i permessi turistici giornalieri;

e) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi turistici settimanali.».

(10) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 5, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge).

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*, poi abrogato dall'*art. 24, comma 11, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il permesso ai soggetti non residenti nelle Marche, diversi da quelli previsti dal comma 4 dell'articolo 3, ha validità annuale ed è subordinato dal pagamento di lire 100.000 (Euro 51,64).».

(12) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 6, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'UNCCEM e l'UPI, con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.».

(13) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 7, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. La Giunta regionale può ridurre fino al 50 per cento gli importi di cui al comma 1 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la raccolta limitata al territorio dell'ente.».

## **Art. 6**

### *Autorizzazioni speciali.*

1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

## **Art. 7**

### *Corsi formativi.*

1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.

2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

## **Art. 8**

### *Utilizzo delle risorse.*

1. [Gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta vengono trasferiti su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Fondo tariffario inerente l'esercizio della raccolta dei funghi e annualmente ripartiti nella misura del 70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione, del 20 per cento fra le Province, sulla base di indici individuati in sede UPI, d'intesa con la Regione, e del restante 10 per cento alla Regione] <sup>(14)</sup>.

2. Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica <sup>(15)</sup>.

3. Le risorse [del fondo] <sup>(16)</sup> sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'*articolo 2 della legge n. 352/1993*, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge.

4. Parte delle risorse [del fondo] <sup>(17)</sup> possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.

---

(14) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 11, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

(15) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 8, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

(16) Parole soppresse dall'*art. 24, comma 9, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

(17) Parole soppresse dall'*art. 24, comma 9, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

## **Art. 9**

### *Disposizioni particolari per le zone montane.*

1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:

- a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona <sup>(18)</sup>.

2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993*. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.

---

(18) Vedi, anche, il punto 4) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

### **Art. 10**

#### *Limiti, modalità di raccolta e divieti.*

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrecenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.

2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.

3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.

4. È vietata la raccolta dell'*amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse <sup>(19)</sup>.

5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

---

(19) Vedi, al riguardo, il punto 5) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

### **Art. 11**

#### *Commercializzazione* <sup>(20)</sup>.

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* ed a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.

2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della *legge 9 febbraio 1963, n. 59* e dell'*articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*.

3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione <sup>(21)</sup> presieduta da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologici delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.

4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge <sup>(22)</sup>.

5. Si applicano, per quanto non previsto, il *D.P.R. n. 376/1995* e la normativa statale in materia.

---

(20) Con *Delib.G.R. 27 novembre 2001, n. 2789-AG/VTA*, sono state emanate ulteriori disposizioni inerenti l'autorizzazione all'esercizio, anche occasionale del commercio dei funghi epigei spontanei, di cui al presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 gennaio 2004, n. 41*.

(21) Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali



incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali è compreso l'organismo di cui al presente comma (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

(22) Vedi, al riguardo, il punto 6) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

### **Art. 12**

#### *Controllo sanitario.*

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'*articolo 8 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7*, per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.

3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.

### **Art. 13**

#### *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'*articolo 11 del D.P.R. n. 376/1995*, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla *L.R. 19 luglio 1992, n. 29*.

### **Art. 14**

#### *Sanzioni amministrative.*

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;

b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del

tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;

c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00 <sup>(23)</sup>.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla *L.R. n. 33/1998* <sup>(24)</sup>.

---

(23) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 10, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa, graduata sulla base della gravità della infrazione effettuata, compresa, per i raccoglitori a scopo amatoriale, fra il limite minimo di lire 150.000 e il limite massimo di lire 500.000. Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione e trasformazione, la sanzione è elevata rispettivamente a lire 250.000 e lire 1.800.000, secondo i principi della *L.R. 10 agosto 1998, n. 33*. La Giunta regionale stabilisce altresì, per casi di particolare gravità, la sanzione del ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi a tre anni.».

(24) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 7, L.R. 2 agosto 2006, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «2. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti competenti.».

## **Art. 15**

### *Modificazioni alla L.R. n. 34/1987.*

1. ... <sup>(25)</sup>.

2. Al comma 1 dell'*articolo 1 della L.R. 34/1987* sono soppresse le parole: "e dei funghi".

---

(25) Sostituisce il titolo della *L.R. 6 ottobre 1987, n. 34*.

## **Art. 16**

### *Norme transitorie.*

1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della [L.R. n. 34/1987](#) e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale <sup>(26)</sup>.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla [legge n. 352/1993](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(26) Comma così sostituito dall'[art. 2, L.R. 6 novembre 2002, n. 21](#). Il testo originario era così formulato: «1. I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi dagli enti competenti ai sensi della [L.R. n. 34/1987](#) e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, consegnano il proprio tesserino all'ente competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per ottenere il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4.».

Il termine massimo di centoventi giorni stabilito nel presente comma, nella formulazione originaria, per il rilascio del tesserino agli aventi diritto è stato prorogato di ulteriori centocinquanta giorni dalla sua scadenza dall'[art. 1, L.R. 5 febbraio 2002, n. 1](#).

## **Art. 17**

### *Abrogazioni.*

1. Gli [articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della L.R. n. 34/1987](#) sono abrogati.

Allegato A <sup>(27)</sup>

### **Elenco delle più comuni specie velenose (articolo 7)**

- 1) Amanita phalloides
- 2) Amanita phalloides var. alba
- 3) Amanita verna
- 4) Amanita virosa
- 5) Cortinarius orellanus e suo gruppo
- 6) Galerina marginata

- 7) Gyromitra esculenta
  - 8) Lepiota helveola e suo gruppo
  - 9) Tricholoma equestre <sup>(28)</sup>
- 

(27) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni al presente allegato provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

(28) Numero aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*. Era compreso nell'allegato C ed ivi riportato al n. 58), dal quale è stato soppresso dalla medesima disposizione.

---

Allegato B <sup>(29)</sup>

### **Elenco delle più comuni specie tossiche (articolo 7)**

- 1) Amanita pantherina
- 2) Amanita muscaria
- 2-bis) Amanita proxima <sup>(30)</sup>
- 3) Boletus satanas
- 4) Boletus lupinus
- 5) Clitocybe dealbata e suo gruppo
- 6) Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum)
- 7) Hebeloma sinapizans
- 8) Lactarius piperatus e tutti quelli a lattice bianco e pepato
- 9) Lepiota cristata
- 10) Mycena pura
- 11) Omphalotus olearius
- 12) Paxillus involutus
- 13) Russula luteotacta e tutte quelle a sapore acre

- 14) Tricholoma filamentosum
  - 15) Tricholoma pardinum
  - 16) Tricholoma sciodes
  - 17) Tricholoma virgatum
  - 18) Tricholoma bresadolatum
  - 19) Tricholoma sulphureum
  - 20) Hypholoma fasciculare
  - 21) Hypholoma sublateritium
  - 22) Agaricus xanthoderma e suo gruppo
  - 23) Ramaria formosa
  - 24) Ramaria pallida
  - 25) Inocybe fastigiata (= Inocybe rimosa)
- 

(29) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni al presente allegato provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

(30) Numero aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*.

---

Allegato C <sup>(31)</sup>

**Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell'*articolo 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* (articolo 11)**

- 1) Agaricus arvensis
- 2) Agaricus bisporus (= Psalliota bispora)
- 3) Agaricus bitorquis
- 4) Agaricus campestris
- 5) Agaricus hortensis (= Psalliota hortensis)

- 6) *Agaricus macrosporus*
- 7) *Agrocybe aegerita* (= *Pholiota aegerita*)
- 8) *Amanita caesarea*
- 8-bis) [*Amanita ovoidea* <sup>(32)</sup>] <sup>(33)</sup>
- 9) *Armillariella mellea* (= *Armillaria mellea*)
- 10) *Hirneola auricola judae*
- 11) *Boletus aereus*
- 12) *Boletus aestivalis* (= *Boletus reticulatus*)
- 13) *Boletus appendiculatus*
- 14) *Boletus edulis*
- 15) *Boletus impolitus*
- 16) *Boletus pinophilus* (= *Boletus pinicola*)
- 17) *Boletus regius*
- 18) *Krombholziella* (= *Leccinum*; tutte le specie)
- 19) *Xerocomus badius* (= *Boletus badius*)
- 20) *Suillus granulatus* (= *Boletus granulatus*)
- 21) *Suillus luteus* (= *Boletus luteus*)
- 22) *Calocybe gambosa* (= *Tricholoma georgii*)
- 23) *Cantharellus* (tutte le specie, escluse il *subcibarius*, *tubaeformis* var. *lutescens*, *muscigenus*)
- 24) *Craterellus cornucopioides*
- 25) *Clitocybe geotropa*
- 26) *Clitocybe gigantea* (= *Leucopaxillus giganteus*)
- 27) *Hydnum albidum*
- 28) *Hydnum repandum*

- 29) *Hydnum rufescens*
- 30) *Hygrophorus penarius*
- 31) *Hygrophorus russula* (= *Tricholoma russula*)
- 32) *Camarophyllus pratensis* (= *Hygrophorus pratensis*)
- 33) *Lactarius deliciosus*
- 34) *Lactarius sanguifluus*
- 35) *Lentinus edodes*
- 36) *Macrolepiota excoriata*
- 37) *Macrolepiota konradii* (= *Lepiota konradii*)
- 38) *Macrolepiota mastoidea*
- 39) *Macrolepiota procera* (= *Lepiota procera*)
- 40) *Marasmius oreades*
- 41) *Morchella* (tutte le specie)
- 42) *Pholiota mutabilis* (= *Kuehneromices mutabilis*)
- 43) *Pholiota nameko mutabilis*
- 44) *Pleurotus cornucopiae*
- 45) *Pleurotus eryngii*
- 46) *Pleurotus ostreatus*
- 47) *Russula aurea*
- 48) *Russula cyanoxantha*
- 49) *Russula decolorans*
- 50) *Russula delica*
- 51) *Russula heterophylla*
- 52) *Russula paludosa*
- 53) *Russula vesca*

- 54) *Russula virescens*
  - 55) *Stropharia rugosoannulata*
  - 56) *Tricholoma acerbum*
  - 57) *Tricholoma columbetta*
  - 58) [*Tricholoma equestre*] <sup>(34)</sup>
  - 59) *Tricholoma gausapatum*
  - 60) *Tricholoma imbricatum*
  - 61) *Tricholoma myomyces*
  - 62) *Tricholoma portentosum*
  - 63) *Tricholoma sculpturatum*
  - 64) *Tricholoma terreum*
  - 65) *Volvariella esculenta*
  - 66) *Volvariella volvacea*
- 

(31) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni al presente allegato provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

(32) Numero aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*.

(33) Numero soppresso dall'*allegato A, Delib.G.R. 20 gennaio 2004, n. 41*.

(34) Numero soppresso dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 21* ed inserito dalla medesima disposizione nell'allegato A con il n. 9).